

STATUTO

PRIVATASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASTI AT STRADA AL FORTINO 2/A
Numero REA: AT - 99014
Codice fiscale: 01229490055
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-07-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A) all'atto n.6465 di raccolta	
	STATUTO	
	della società "PRIVATASSISTENZA Società Cooperativa Sociale"	
	<u>TITOLO I</u>	
	<u>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</u>	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Asti la Società cooperativa denominata "PRIVATASSISTENZA Società Cooperativa Sociale" .	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	<u>TITOLO II</u>	
	<u>SCOPO - OGGETTO</u>	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La cooperativa si costituisce nelle forme e nei modi indicati dalla Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 (G.U. n. 283 del 3	
	6	

	dicembre 1991), "Disciplina delle cooperative sociali", con	
	richiamo all'articolo 1, rubricato "Definizione", lettera	
	a), laddove disciplina le cooperative che hanno lo scopo di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozio-	
	ne umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso	
	la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. La Coope-	
	rativa è retta e disciplinata secondo il principio della mu-	
	tualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo	
	il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.	
	La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno; l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	Secondo quanto indicato nel VI principio dell'Alleanza Coope-	
	rativa Internazionale la cooperativa, per poter curare nel	
	miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, de-	
	ve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le	
	altre cooperative, imprese sociali e organismi del Terzo Set-	
	tore, su scala locale, nazionale ed internazionale.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali at-	
	traverso convenzioni con Enti Locali Unità Sanitarie Locali	
	7	

	ecc.), con Enti Pubblici, parapubblici, morali, di volonta-	
	riato e privati. Si propone in generale di operare nell'ambi-	
	to dei servizi d'utilità collettiva e di rilevante solida-	
	rietà sociale, dell'assistenza agli anziani e ai soggetti	
	portatori di handicap fisici, psichici, sensoriali e dei re-	
	lativi operatori e di tutte quelle categorie di persone svan-	
	taggiate.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa si propone di operare nell'ambito degli scopi	
	sociali in ossequio alle leggi Nazionali, alle Leggi Regiona-	
	li e comunitarie emanate ed emanante.	
	La cooperativa si propone i seguenti scopi:	
	1) fornire servizi diurni e notturni di assistenza inte-	
	grativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, pres-	
	so ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo,	
	luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili	
	ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di	
	collaboratori non soci;	
	2) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generi-	
	ci e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, presta-	
	zioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con	
	Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;	
	3) gestire servizi socio-educativi-assistenziali (legge	
	381/91 lettera a)) a tutela della persona, rivolti a ragazzi,	
	8	

	giovani, studenti, ecc. per conto di Enti Pubblici e Privati	
	nonché con organizzazioni di servizi;	
	4) favorire la formazione professionale dei propri soci	
	tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle pre-	
	stazioni che i soci svolgono presso terzi;	
	5) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le	
	proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie	
	capacità e della sua dichiarata disponibilità;	
	6) favorire un rafforzamento del livello di autonomia	
	dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua	
	autodeterminazione;	
	7) l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze -	
	madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanante;	
	8) la realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento	
	dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società	
	(parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio - culturali);	
	9) centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori,	
	ragazze - madri, disabili psichici e fisici ed anziani;	
	10) la creazione e la gestione di case famiglie, comunità	
	alloggio, case albergo, case protette per minori, ragazze -	
	madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti	
	9	

	privi d'assistenza familiare;	
	11) centri d'accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;	
	12) soggiorni vacanze;	
	13) la gestione d'asili nido, scuole materne, baby sitting, mense e palestre, nonché dei servizi ausiliari di collegamento; della gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche. Nell'ambito di quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettano la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;	
	14) la promozione in collaborazione con gli enti preposti, di studio e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali;	
	15) l'istituzione di corsi riguardanti attività del tempo libero degli anziani (teatro, letteratura, ceramica, pittura, musica, fotografia, hobbies vari etc.);	
	16) la sviluppo studi sulle condizioni ed i problemi delle persone svantaggiate, nonché l'effettuazione d'indagini conoscitive;	
	17) l'istituzione e la gestione del Tele - soccorso, Tele - assistenza e Tele - medicina;	
	18) la realizzazione e/o, la gestione di soggiorni climatici marini, montani e termali per la popolazione anziana;	
	19) la realizzazione e/o, la gestione di centri diurni;	
	10	

	20) l'assistenza domiciliare integrata sarà organizzata e	
	gestita anche in convenzione con personale specializzato;	
	21) la prestazione dell'assistenza e della cura degli anzia-	
	ni, dei portatori di handicap a domicilio o presso ospedali,	
	case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;	
	22) la creazione e/o, la gestione d'impianti polivalenti;	
	23) il servizio di segretariato sociale e informagiovani;	
	24) l'attività di prevenzione del disagio giovanile finaliz-	
	zata all'apertura di un centro sociale giovanile;	
	25) la gestione servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei	
	portatori di handicap, trasporto ed assistenza igieniz-	
	co-sanitario nelle scuole;	
	26) la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospe-	
	daliera, residenza sanitaria assistenziale R.S.A., per an-	
	ziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non as-	
	sistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, fi-	
	nalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assi-	
	stenziali e di recupero funzionale e sociale;	
	27) effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi af-	
	fini o complementari atti al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche	
	ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della Legge	
	142/2001.	
	La Cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto	
	e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche norma-	
	11	

	tive caso per caso.	
	La Cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricettive di	
	ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in col-	
	laborazione con Enti Pubblici - Territoriali, per fornire un	
	alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone,	
	che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni	
	di difficoltà; la gestione di strutture di pronto intervento	
	per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case	
	per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa inol-	
	tre potrà:	
	• collaborare a qualsiasi livello con la pubblica Amministra-	
	zione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle	
	attività da gestire congiuntamente;	
	• assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi od en-	
	ti, costituiti o costituendi, e partecipare alle loro atti-	
	vità;	
	• dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui	
	scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge la cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessi o affine agli scopi sopraelencati, nonchè potrà	
	compiere tutti gli atti concludere tutte le operazioni di	
	natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e fi-	
	12	

	nanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, at-	
	tinenti ai medesimi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessen-	
	ze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie	
	se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'atti-	
	vità sociale, con esclusione assoluta della possibilità di	
	svolgere attività di assunzione di partecipazione ai fini di	
	collocamento o riservata dalla Legge a società in possesso di	
	determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte	
	in appositi albi.	
	La cooperativa inoltre per stimolare e favorire lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una se-	
	zione di attività, disciplinata da apposito regolamento per	
	la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso	
	esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubbli-	
	co. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed	
	i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità	
	di svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato con decisione dei soci.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	13	

	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investi-	
	mento e non di collocamento sul mercato.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	nonché accettare procedure di programmazione pluriennale fi-	
	nalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai	
	sensi della Legge 31/01/1992, n°59 ed eventuali norme modifi-	
	cative ed integrative.	
	<u>TITOLO III</u>	
	<u>SOCI</u>	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alla decisione concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio d'impresa.	
	14	

	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridi-	
	che, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art.	
	2522 del codice civile, appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci prestatori, vale a persone fisiche che possiedono i	
	necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi socia-	
	li, mettendo a disposizione le proprie capacità professiona-	
	li, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro	
	disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati eco-	
	nomici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo direttamen-	
	te o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;	
	3) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	ività gratuitamente per i quali valgono le disposizioni delle	
	leggi in materia.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domi-	
	cilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La va-	
	riazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta gior-	
	ni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuar-	
	si con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	15	

	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art.2527, terzo comma, del codice civile, i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata	
	dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene	
	fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione	
	e comunque per un termine non superiore a cinque anni.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo	
	essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella cate-	
	goria in parola, nell'Organo Amministrativo della Cooperativa	
	sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti	
	ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi. Oltre che nei	
	casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente Statu-	
	to, il socio appartenente alla categoria speciale può recede-	
	re in qualsiasi momento.Costituiscono cause di esclusione del	
	socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle	
	individuate dall'art.16 del presente Statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo-	
	16	

	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organi Am-	
	ministrativo anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	<u>TITOLO IV</u>	
	<u>SOCI SOVVENTORI</u>	
	Art. 7 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 8 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per	
	il potenziamento aziendale di cui al successivo art.21, punto	
	primo lettera b), del presente Statuto. I conferimenti stessi	
	possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e	
	sono rappresentati da quote trasferibili. La quota minima è	
	di Euro 25,00.	
	Art. 9 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occa-	
	sione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente pre-	
	vio gradimento dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	17	

	all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e l'Organo	
	Amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (ses-	
	santa) giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le	
	modalità previste dal successivo articolo 22. In caso di man-	
	cato gradimento del soggetto indicato dal socio che intende	
	trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad	
	indicare altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al	
	sovventore il valore nominale delle quote, tenendo di quanto	
	previsto dal successivo art.10 punto e).	
	Art. 10 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabili:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Orga-	
	no amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperato-	
	ri sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo pre-	
	vedere la distribuzione delle eventuali riserve indivisibili.	
	18	

	Al soci sovventore sono attribuiti 1 voto fino a 20.000 (ven-	
	timila) euro, 2 voti fino a 45.000 (quarantacinquemila) euro,	
	3 voti fino a 70.000 (settantamila) euro, 4 voti fino a	
	95.000 (novantacinquemila) euro, 5 voti oltre 120.000 (cento-	
	ventimila) euro nelle Assemblee della società. In ogni caso i	
	voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimonial-	
	li ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperato-	
	ri.	
	Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	to dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma	
	del precedente articolo.	
	19	

	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto	
	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposi-	
	to dei soci cooperatori, in quanto compatibili con al natura	
	del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i	
	requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	<u>TITOLO V</u>	
	<u>IL RAPPORTO SOCIALE</u>	
	<u>Art. 12 (Domanda di ammissione)</u>	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali	
	e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre quanto	
	20	

	previsto nei precedenti punti b), d), e), f) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì con-	
	tenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la rela-	
	tiva deliberazione;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindi-	
	cate.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul	
	Libro dei Soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissio-	
	ne e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del di-	
	niego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	21	

	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamen-	
	te convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Art. 13 (Obblighi del soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo Statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo Amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dall'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Am-	
	ministrativo;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 14 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	Art. 15 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto	
	previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	22	

	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati mo-	
	tivi di ordine familiare o personale, di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospe-	
	so per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile	
	per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da speci-	
	ficarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi invia definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stes-	
	sa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può ricorrere alla disciplina di legge.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Am-	
	23	

	ministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decor-	
	rere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul	
	Libro dei Soci.	
	Art. 16 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipo-	
	logie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei	
	soci alla compagine sociale sono i seguenti:	
	· per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorati-	
	va a favore della Cooperativa;	
	· per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria	
	opera a favore della Cooperativa;	
	· per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei	
	servizi della Cooperativa;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approva-	
	ti dall'Assemblea dei soci o che inseriscano il rapporto mu-	
	tualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di ac-	
	cordare al socio un termine non superiore a venticinque gior-	
	ni per adeguarsi;	
	24	

	c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, si	
	renda moroso nel versamento del valore delle azioni sotto-	
	scritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad al-	
	tro titolo verso la società;	
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di	
	lavoro,causi significativi danni materiali o d'immagine alla	
	società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci	
	tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordina-	
	to svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere	
	comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su	
	cui si fonda il rapporto sociale;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimen-	
	ti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro	
	per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-	
	to motivo;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione ai sensi di legge nel termine di 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto so-	
	ciale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualisti-	
	ci pendenti.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione	
	del rapporto di lavoro.	
	25	

Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione della legge.

Art. 18 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Art. 19 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 18.

	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi	
	dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello	
	tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, se-	
	condo e terzo comma del codice civile.	
	Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro 1 (uno) anno	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del	
	defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lettere	
	b), c), d), e) ed f) oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione	
	27	

	calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal paga-	
	mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-	
	stiti, il credito derivante da penali, ove previste da appo-	
	sito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mu-	
	tualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	<u>TITOLO VI</u>	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE</u>	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote del valore nominale di €.	
	25,00=(venticinque). La quota complessiva detenuta da ciascun	
	socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	
	fluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	28	

	b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di legge secondo quanto previsto dall'articolo 2525 del codice civile, secondo comma.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 12.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	29	

	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel Libro dei	
	Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione a	
	norma di legge.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio e alla reda-	
	zione della documentazione informativa ai sensi della norma-	
	tiva vigente e alla stesura della relazione sull'andamento	
	della gestione sociale. La relazione dell'Organo Amministra-	
	tivo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illu-	
	strare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei	
	suoi risvolti sociali, con particolari benefici prodotti a	
	vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa,	
	dei soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cen-	
	tottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolida-	
	30	

	to, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo	
	Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra	
	i soci sovventori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima	
	prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalen-	
	te.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	31	

	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusiva-	
	mente mediante aumento gratuito del capitale sociale sotto-	
	scritto e versato. La Cooperativa, in sede di approvazione del	
	bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrati-	
	vo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i tratta-	
	menti economici dall'art.3 comma secondo, lettera b) della	
	Legge n.142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate. La	
	ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stes-	
	so secondo quanto previsto in apposito regolamento da appro-	
	varsi ai sensi dell'art.2521 ultimo comma da predisporre a	
	cura dell'Organo Amministrativo sulla base dei seguenti cri-	
	teri (singolarmente presi o combinati tra loro):	
	a. le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b. la qualifica/professionalità;	
	c. i compensi erogati;	
	d. il tempo di permanenza nella società;	
	e. la tipologia del rapporto di lavoro;	
	f. la produttività.	
	<u>TITOLO VII</u>	
	<u>RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI</u>	
	32	

	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli ar-	
	gomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili	
	e la ripartizione dei ristorni;	
	b) la nomina dell'Organo Amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice	
	civile dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o	
	del revisore;	
	d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle	
	lettere a) e b) dell'art. 3 comma secondo della legge n.142	
	del 2001;	
	e) approvazione del regolamento di cui all'art.6 della leg-	
	ge n. 142 del 2001;	
	f) la definizione del piano di crisi aziendale e le misure	
	per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art.6 lett. e)	
	dalla legge n.142 del 2001;	
	g) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	h) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	lo statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	33	

	i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, fatto salvo quanto previsto al succes-	
	sivo articolo, sono adottate mediante consultazione scritta,	
	ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La de-	
	cisione sul metodo è adottata dall'Organo Amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concluder-	
	si con la redazione di un apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che a-	
	stenuti che contrari.	
	Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni	
	dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della	
	decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il	
	termine suddetto viene considerata come voto contrario.	
	34	

	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-	
	scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro con-	
	trarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci	
	entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (no-	
	vanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio coope-	
	ratore o i voti previsti dall'art. 10 se socio sovventore.	
	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conser-	
	vati presso la sede sociale per un tempo non inferiore a cin-	
	35	

	que anni.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci. Quando si tratta	
	di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la	
	sua trasformazione è necessario il voto favorevole di almeno	
	i due terzi di soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro del-	
	le decisioni dei soci.	
	Art. 27 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), f),	
	g), h), ed i) del precedente art. 25 e in tutti gli altri ca-	
	si espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nu-	
	mero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere a-	
	dottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-	
	tera raccomandata A.R. o lettera semplice o affissione nei	
	locali della sede sociale, inviata 10 (dieci) giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nel-	
	la sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima.Per quanto	
	36	

	non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del co-	
	dice civile.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento	
	e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle mi-	
	sure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge	
	142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il	
	voto favorevole da tanti soci che rappresentino, la maggio-	
	ranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal	
	Libro dei Soci.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato	
	della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera	
	con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati	
	all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.	
	Art. 29 (Verbale delle deliberazioni)	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale	
	37	

	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il	
	verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente	
	anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì	
	indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve	
	consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci fa-	
	vorevoli astenuti e dissenzienti. Nel verbale devono essere	
	riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni per-	
	tinenti all'ordine del giorno. Il verbale di Assemblea	
	straordinaria deve essere redatto dal notaio. Il verbale deve	
	essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tem-	
	pestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblica-	
	zione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro	
	dei Soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei ver-	
	samenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovventori	
	si applica il precedente art. 10.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto. Ciascun socio non può rappresen-	
	tare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con	
	il nome del rappresentante in bianco. Non è ammesso il voto	
	38	

	segreto.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della mag-	
	gioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da a-	
	dottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomi-	
	na, dall'Organo Amministrativo, da un Amministratore unico o	
	da un Consiglio di Amministrazione.	
	Per Organo Amministrativo si intende l'amministratore unico,	
	oppure il Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consi-	
	glio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero	
	di Consiglieri variabile da tre a sette, ed il loro numero	
	sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimis-	
	sioni o per il periodo determinato dai soci al momento della	
	nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	39	

	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche; in ogni caso i soci sovventori non possono essere	
	più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	Art. 33 (Consiglio di amministrazione)	
	Qualora non vi abbiamo provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un un presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto	
	previsto al successivo art.34, possono essere adottate me-	
	diate consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta	
	non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a	
	ciascun amministratore il diritto di partecipare alla deci-	
	sione e sia assicurato a tutti gli eventi diritto adeguata	
	informazione.	
	La decisione è adottata mediante redazione e approvazione per	
	iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con	
	chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;	
	- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti,	
	40	

	e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della	
	loro contrarietà o astensione.	
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiara-	
	zione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro	
	referimento all'argomento in oggetto della decisione, del	
	quale il consigliere consenziente dichiara di essere suffi-	
	cientemente informato. I consensi possono essere trasmessi	
	presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto consenso. La decisione è	
	assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società,	
	nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevi-	
	mento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza	
	degli amministratori.	
	Spetta al presidente del consiglio raccogliere consensi	
	scritti e comunicare i risultati a tutti gli amministratori,	
	sindaci e revisore, se nominati, indicando:	
	-i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	-la data in cui si è formulata la decisione;	
	-eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomen-	
	to oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi	
	consiglieri.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica, non computandosi le astensioni. Le decisioni degli	
	amministratori devono essere trascritte senza indugio nel li-	
	41	

	bro delle decisioni degli amministratori. La relativa docu-	
	mentazione è conservata dalla società per almeno cinque anni.	
	Art. 34 (Adunanze del consiglio di amministrazione)	
	In caso di richiesta di un amministratore e comunque in caso	
	di decisioni particolari il consiglio di amministrazione deve	
	deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il presi-	
	dente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'or-	
	dine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché	
	tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle	
	materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso	
	spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se no-	
	minati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adu-	
	nanza e, in caso di urgenza, almeno un girono prima. Nell'av-	
	viso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunion-	
	ne, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso	
	la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Le adunan-	
	ze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche	
	senza convocazione formale, quando intervengono tutti i con-	
	siglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati. Le	
	riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere	
	anche in audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti	
	condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed	
	il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno	
	42	

	alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi rite-	
	nere svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di ac-	
	certare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	della riunione, constatare e proclamare i risultati della vo-	
	tazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepi-	
	re adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verba-	
	lizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la	
	presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in cari-	
	ca; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta	
	si intende respinta.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	43	

	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 36 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli	
	amministratori possono delegare parte delle proprie attribu-	
	zioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del	
	codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso	
	ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi com-	
	ponenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 180	
	(centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	amministratori e al Collegio Sindacale, se esistente, sul ge-	
	nerale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evo-	
	44	

	luzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in ter-	
	mini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Coope-	
	rativa e dalle sue eventuali controllate.	
	Art. 37 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	all'amministratore unico o ai membri del Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico ha la rappresentanza della società.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rap-	
	presentanza della società spetta al solo presidente del con-	
	siglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati,	
	se nominati.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, a-	
	gli institori e ai procuratori, nei limiti dei loro poteri	
	conferiti nell'atto di nomina.	
	Art. 39 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di	
	tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione	
	dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	45	

	data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	<u>TITOLO VIII</u>	
	<u>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</u>	
	Art. 40 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c) e dell'eventuale sovrapprezzo;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	46	

<u>TITOLO IX</u>		
<u>DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</u>		
Art. 42 (Regolamenti)		
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e- laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamen- ti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti. Nella prima Assem- blea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che di- sciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che posso essere adottate le eventuali modifiche che si rendesse- ro necessarie.		
Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)		
I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri- serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu- tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio- ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la		
47		

	cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione.	
	Art. 44 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative e sulle so-	
	cietà a responsabilità limitata.	
	Asti, 30 giugno 2005.	
	Grazia Scrima - Giorgio Gili.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del do-	
	cumento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma	
	3 del D.P.R. n. 445/2000, che si trasmette in termini utili	
	di registrazione ad uso del registro delle imprese.	
	48	